

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 252

13 maggio 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE
TELEMATICO DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA. ABROGAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 9 SETTEMBRE 1987, N. 28**

Oggetto consiliare n. 4614

RELAZIONE

Il processo di semplificazione e razionalizzazione amministrativa, sviluppatosi nel corso di questi anni all'interno dell'Amministrazione anche a seguito della L.R. 43/01, ha prodotto significativi cambiamenti sul fronte organizzativo e gestionale dell'Ente, investendo solo marginalmente il settore del Bollettino Ufficiale Regionale (BUR).

Gli interventi correttivi posti in essere in questi anni, con lo spirito sia di adeguare la gestione operativa del BUR ai cambiamenti in atto sia di contenere le spese del BUR, non hanno raggiunto nessuno dei due obiettivi, trovando, di fatto, il loro limite applicativo in un tessuto legislativo, quale quello della L.R. 28/87, che non si è modificato con l'evolversi del processo di razionalizzazione e semplificazione dell'attività amministrativa.

L'analisi dei costi di pubblicazione del BUR, effettuata con riferimento alla spesa sostenuta dall'Amministrazione regionale nel corso degli anni dal 2005 al 2008, ha evidenziato un trend in crescita della stessa. La spesa di pubblicazione del BUR (per le tre parti ed il Supplemento Speciale) è passata, infatti, complessivamente da Euro 1.066.289 nel 2005 a Euro 1.761.286 al 31/12/2008, con un incremento complessivo di Euro 694.997, pari al 39 % in più rispetto al 2005.

Le cause sono da ricercare principalmente in:

- aumento sia del numero complessivo dei bollettini annualmente pubblicati nel corso dell'anno, sia del numero complessivo delle relative pagine. La ragione è principalmente legata all'incremento del numero degli atti da pubblicare determinato sia dall'obbligo di ottemperare a specifiche disposizioni normative (ad esempio procedure VAS, VIA), sia anche dagli adempimenti connessi dall'1/1/2008 all'entrata in vigore del nuovo Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;
- aumento del numero complessivo di bollettini monografici pubblicati su richiesta degli Assessorati (in considerazione della rilevanza degli atti e/o per la loro dimensione).

Per altro, il riscontro del totale delle entrate derivanti dal pagamento degli abbonamenti e dalla riscossione delle somme dovute dagli enti per la pubblicazione dei testi a titolo oneroso rivela chiaramente come le entrate non siano assolutamente in grado di controbilanciare le spese di pubblicazione: 63.900 Euro nel 2005, 57.300 Euro nel 2006, 27.600 Euro nel 2007, 25.000 Euro nel 2008. Anzi siamo di fronte ad un trend in disce-

sa, imputabile al fatto che, dal 2005 al 2008, si è registrato un calo costante del numero complessivo degli abbonati a pagamento per un totale di circa 500 abbonati; la ragione di ciò va ricercata principalmente nell'utilizzo, sempre più frequente da parte dell'utenza esterna, del BUR Telematico.

Passando, poi, all'analisi dei costi di distribuzione, intesi come spese delle spedizioni postali dei BUR/SBUR in abbonamento, i dati rilevati nel corso degli anni 2005 (330.000 Euro), 2006 (335.000 Euro), 2007 (350.000 Euro) e 2008 (400.000 Euro) evidenziano, anche qui, un trend di crescita nella percentuale del 17,5%.

Sommando, infine, le due voci di spesa (pubblicazione e distribuzione), il dato risultante complessivamente rivela quanto tali costi incidano significativamente sul bilancio regionale: nel 2008 la spesa totale è stata di circa 2.161.286 Euro.

Le analisi di cui sopra fanno, dunque, ritenere ormai mature le condizioni per operare una riforma globale delle attuali modalità di pubblicazione e distribuzione del BUR, con il passaggio dall'attuale gestione mista cartacea/informatica all'esclusiva gestione informatica.

A quest'ultimo riguardo si deve evidenziare il progresso delle tecnologie digitali che consentono di dare alla forma digitale di un testo, quelle garanzie di autenticità, integrità e conservazione (DLgs 82/05 – Codice dell'Amministrazione digitale) che in passato solo la versione cartacea era in grado di assicurare. Peraltro, l'eliminazione della pubblicazione cartacea si pone in linea con i più recenti interventi statali che hanno previsto che le amministrazioni pubbliche da un lato riducano le spese per stampa e pubblicazioni, dall'altro impieghino strumenti di comunicazione informatica e telematica (art. 27 DL 112/08 convertito nella Legge 133/08).

Sul presupposto della competenza regionale in tema di pubblicazione delle leggi e regolamenti regionali (art. 123, comma 1, Cost.), la proposta di legge si colloca sul solco tracciato dagli articoli 55 e 56 dello Statuto che prescrivono la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La Regione Emilia-Romagna riconosce e promuove il diritto dei residenti all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale attraverso, in particolare, la pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione. Le medesime finalità sono altresì perseguite attraverso la facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione nonché attraverso l'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica (art. 14 Statuto).

Non di meno, la proposta di legge realizza il principio della novellata Legge 241/90 che all'art. 3-bis prevede che, per «conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».

In linea, quindi, con quanto sta avvenendo a livello nazionale ed in altri ordinamenti, la proposta di legge conferisce valore legale al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna pubblicato in forma digitale e diffuso in forma telematica (BURERT) che va così a sostituire la versione cartacea.

Il progetto di legge affronta specificamente il fenomeno del digital divide e, proprio al fine di evitare che il superamento della pubblicazione cartacea possa diventare presupposto di disuguaglianza all'accesso alle informazioni istituzionali, garantisce forme alternative di consultazione del Bollettino per coloro che non utilizzano la rete informatica.

La formulazione del progetto di legge è divenuta altresì occasione per ridisegnare l'ordinamento del bollettino sia nel senso della semplificazione che della delegificazione.

Si procede all'esame dell'articolato.

L'art. 1 qualifica espressamente il Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) come lo strumento di conoscenza e di pubblicità legale degli atti normativi regionali (leggi e regolamenti) e di tutti gli altri atti in esso pubblicati, provenienti dalla Regione o da altre Amministrazio-

ni. Restano ferme le altre forme di pubblicità e di conoscenza degli atti previste dall'ordinamento. Il comma 2 precisa che il BURERT è redatto esclusivamente in forma digitale, e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

In merito alla diffusione del BURERT, il primo comma dell'art. 2 stabilisce innanzitutto che esso può essere consultato in modo libero e gratuito sul sito web della Regione. I commi successivi recano poi specifiche "norme di salvaguardia", con lo scopo di assicurare che tutti i cittadini, compresi coloro che non utilizzano la rete informatica, abbiano accesso al BURERT. In particolare, si garantisce la consultazione gratuita del BURERT nonché la possibilità di richiederne il rilascio di stampa presso punti di accesso quali gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli Enti locali. Ove non sia praticabile l'accesso telematico, gli interessati possono domandare alla Redazione del BURERT la spedizione a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento di una quota per l'invio. Presso i Comuni, infine, è sempre disponibile gratuitamente almeno una stampa dell'ultimo BURERT. In tutti i casi, il rilascio di stampa a richiesta degli interessati è soggetta al pagamento di un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

L'art. 3, in continuità con quanto disposto dall'art. 18 della L.R. n. 28 del 1987, contempla il Supplemento Speciale del BURERT, nel quale sono pubblicati, a fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegato dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea.

L'art. 4 individua gli atti soggetti a pubblicazione, stabilendo che, il BURERT si suddivide in tre parti. Al fine di facilitarne la consultazione, si è voluta mantenere la medesima attuale articolazione del Bollettino, così come impostata dalla L.R. 28/87.

Nella prima parte sono pubblicati gli atti a contenuto normativo: Statuto regionale; leggi e regolamenti della Regione; decisioni della Corte Costituzionale (ed atti di promovimento dei relativi giudizi) che riguardano la Regione Emilia-Romagna, in quanto si pronunciano in merito alla legittimità di leggi regionali oppure risolvono controversie di cui la stessa Regione è parte; richieste di referendum e proclamazione dei risultati; atti regionali di interpretazione di norme di legge o regolamento. Risulta completamente nuova, rispetto al testo della L. R. n. 28 del 1987, la previsione recata dalla lettera f) del comma 2, che impone la pubblicazione degli «atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento».

Nella seconda parte del BURERT sono pubblicati gli atti amministrativi della Regione e di altri Enti o Amministrazioni. Per quanto riguarda gli atti regionali, si prevede in particolare la pubblicazione di tre categorie di provvedimenti:

- atti che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Ente;
- atti di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
- atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dallo stesso art. 4 (quest'ultima previsione costituisce una novità assoluta, che rispecchia quanto disposto dal nuovo Regolamento interno dell'Assemblea).

Si stabilisce poi, con clausola residuale, che siano pubblicati nel BURERT tutti gli atti della Regione o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione sia prevista da legge o da regolamento, oppure si renda necessaria per esigenze di pubblica conoscenza.

Nella terza parte del BURERT, infine, sono pubblicati gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

L'ultimo comma dell'art. 4 fa salvo il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

L'art. 5 disciplina l'ordinamento del BURERT, ponendo

direttamente alcune norme di principio e rinviando ad un successivo atto del Presidente la fissazione delle norme di dettaglio. Innanzitutto assegna la direzione, redazione ed amministrazione del BURERT alle strutture organizzative della Presidenza della Giunta; stabilisce poi che la pubblicazione degli atti può essere effettuata nel testo integrale, per estratto o per omis-sis, di norma con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione; in caso di difformità, si provvede alla correzione mediante appositi comunicati. Conformemente alla precedente disciplina, il costo della pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni continua ad essere a loro carico solo se la pubblicazione non è imposta da una norma di legge o di regolamento.

L'art. 6, ripetendo quanto già previsto dalla L.R. 28/87, stabilisce che i testi delle leggi e dei regolamenti pubblicati nel BURERT si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi finchè non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale, il quale

si trova, munito di timbro e visto del Presidente della Regione, inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, conservata presso la Presidenza di Giunta.

Relativamente ai testi coordinati degli atti normativi, l'art. 7 contiene una disciplina innovativa, finalizzata a facilitare ai cittadini la conoscenza della normativa vigente. Qualora una legge o un regolamento subisca modifiche viene redatto il testo coordinato che viene pubblicato, a carattere informativo, non più nel Bollettino (peraltro poco in uso), ma sulla banca dati collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa. Essa offre gratuitamente agli utenti il libero accesso al testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. È garantito, inoltre, agli utenti un ulteriore servizio, consistente nel collegamento telematico tra il testo dell'atto normativo di modifica pubblicato nel BURERT e il testo vigente dell'atto stesso, come risulta coordinato a seguito delle modifiche intervenute, contenuto nella banca dati.

L'art. 8, infine, abroga la L.R. n. 28 del 1987 e stabilisce che la legge entra in vigore l'1 gennaio 2010.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Bollettino Ufficiale Regionale Telematico

1. Il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) è lo strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Restano ferme le altre forme di pubblicità e conoscenza degli atti altrimenti previste dall'ordinamento.

2. Il BURERT è redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, con modalità volte a garantirne l'autenticità, l'integrità e la conservazione.

Art. 2

Consultazione

1. La consultazione del BURERT sul sito web della Regione è libera e gratuita.

2. La consultazione gratuita del BURERT è garantita presso gli uffici per le relazioni con il pubblico e le biblioteche della Regione e degli enti locali nonché presso eventuali punti di accesso individuati con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6. Il rilascio di stampa, a richiesta degli interessati, è soggetto ad un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi.

3. Ove non sia praticabile l'accesso telematico al BURERT, gli interessati possono richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una stampa della pubblicazione, dietro pagamento in contrassegno di una quota per l'invio, fissata con l'atto di cui all'articolo 5, comma 6, oltre al contributo di cui al comma 2.

4. Presso i Comuni della regione è disponibile, in visione gratuita agli interessati, almeno una stampa dell'ultimo numero del BURERT. Per il rilascio della stampa si applica il contributo di cui al comma 2.

Art. 3

Supplemento Speciale del BURERT

1. Ai fini di informazione e documentazione, le proposte di legge alle Camere, i progetti di legge, i progetti di regolamento delegati dallo Stato e le proposte di atti amministrativi di rilevante importanza di competenza dell'Assemblea sono pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT. Sulla rilevante importanza dell'atto decide l'Ufficio di Presidenza.

Art. 4

Atti soggetti a pubblicazione

1. Il BURERT si articola in tre parti i cui contenuti sono specificati nei commi seguenti.

2. Sono pubblicati nella prima parte del BURERT:
- lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
 - le leggi e i regolamenti regionali e i regolamenti interni dell'Assemblea;
 - le decisioni della Corte Costituzionale sulle questioni in cui la Regione è parte; i ricorsi della Giunta e i ricorsi del Governo o di altre Regioni su questioni di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale di cui la Regione è parte; le ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale di leggi regionali;
 - le richieste di referendum regionali e la proclamazione dei risultati;
 - gli atti regionali con cui si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione;
 - gli atti regionali la cui adozione determina, per espressa previsione normativa, l'abrogazione o l'entrata in vigore di disposizioni di legge o di regolamento.

3. Sono pubblicati nella seconda parte del BURERT:
- gli atti regionali che dispongono in generale sull'organizzazione e sul funzionamento della Regione;
 - gli atti regionali di indirizzo, aventi carattere di generalità, rivolti ad Amministrazioni pubbliche o ad altri soggetti;
 - gli atti approvati dall'Assemblea legislativa non altrimenti previsti dal presente articolo;
 - gli atti regionali o di altri Enti o Amministrazioni la cui pubblicazione è prevista da legge o da regolamento o per esigenze di pubblica conoscenza.

4. Sono pubblicati nella terza parte del BURERT gli avvisi e i bandi relativi a concorsi e gare.

5. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei destinatari dell'atto nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, si osservano le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 5

Ordinamento del BURERT

1. La pubblicazione del BURERT è curata dalle struttu-

re organizzative della Presidenza della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e l'amministrazione del Bollettino.

2. Il BURERT è di norma pubblicato con cadenza settimanale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

3. La pubblicazione nel BURERT è effettuata nel testo integrale o per estratto o per omissis.

4. I testi pubblicati nel BURERT debbono essere conformi ai testi trasmessi per la pubblicazione. Qualora si riscontrino difformità tra il testo trasmesso per la pubblicazione e il testo pubblicato oppure tra il testo originale e il testo trasmesso per la pubblicazione, la correzione è disposta mediante un apposito comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, prevedendo, se del caso, la ripubblicazione dell'intero atto.

5. Il costo della pubblicazione degli atti regionali è a carico della Regione. La pubblicazione degli atti di altri Enti o Amministrazioni, obbligatoria per previsione di legge o di regolamento, è effettuata senza oneri per l'Ente o l'Amministrazione interessata. Ove la pubblicazione non sia obbligatoria, il relativo costo è a carico del soggetto richiedente.

6. Le ulteriori disposizioni dell'ordinamento del BURERT sono dettate con atto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 6

Valore del testo pubblicato e conservazione degli originali

1. I testi delle leggi e dei regolamenti regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale si presumono conformi all'originale e costituiscono testo legale degli atti stessi fino a quando non se ne provi l'inesattezza mediante esibizione della copia conforme all'originale.

2. Gli originali delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna, muniti del timbro e del visto del Presidente della Regione, sono inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna conservata presso la Presidenza della Giunta.

Art. 7

Testi coordinati degli atti normativi

1. Al fine di facilitare la conoscenza della normativa vigente, qualora una legge o un regolamento subisca modifiche è redatto il testo coordinato, che è pubblicato, con mero carattere informativo, sulla banca dati di cui al comma 2.

2. La banca dati, collocata sul sito web dell'Assemblea legislativa, pubblica, con accesso libero e gratuito, il testo vigente, sia esso storico o coordinato, delle leggi e dei regolamenti della Regione Emilia-Romagna. Dei testi coordinati sono accessibili i testi storici ed è attivabile il percorso risultante a seguito degli interventi normativi modificativi intercorsi nel tempo.

3. È garantito il collegamento telematico, con le modalità indicate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 6, tra i testi delle leggi e dei regolamenti, modificativi di provvedimenti normativi, pubblicati nel BURERT, e i testi, coordinati dalle modifiche, pubblicati sulla banca dati di cui al comma 2.

Art. 8

Abrogazioni ed entrata in vigore

1. La L.R. 9 settembre 1987, n. 28 "Norme per la pubblicazione delle leggi e degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale della Regione e riordino delle disposizioni relative al Bollettino Ufficiale" è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

